



SENT. N. 58/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24200** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

A.M.L. (codice fiscale *omissis*), nata a

omissis il *omissis*, residente in *omissis*, Strada *omissis*

n.1/B, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.

Francesco Hellmann (codice fiscale HLLFNC83R16I470A – p.e.c.:

francesco.hellmann@pecordineavvocatisaluzzo.it - fax: 0175.240863) e

dall'avv. Manuela Marengo (codice fiscale MRNMNL84P54H727Z - p.e.c.

manuela.marengo@pecordineavvocatisaluzzo.it - fax: 0175.240863), presso il

cui studio elegge domicilio

contro

INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma,

Via Ciro il Grande 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zecchini (ZCCSLV66S58I462C)

e dall' Avv. Franca Borla (BRLFNC60A71L219F) dell'Avvocatura

	dell'Istituto, giusta procura generale alle liti per atto a ministero del notaio	
	Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino rep. 37857 Racc n. 7313, ed	
	elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso	
	l'Avvocatura della sede regionale dell'Istituto	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il	
	riconoscimento del diritto a ottenere il riscatto oneroso a fini pensionistici dei	
	primi due anni del corso da infermiera professionale, di durata triennale,	
	frequentato dal 01.10.1981 al 28.06.1984.	
	Lamenta che l'Inps abbia respinto la domanda per mancata coincidenza tra	
	posto lavorativo ricoperto (ostetrica) e titolo del diploma.	
	La ricorrente rammenta di aver conseguito il diploma di infermiera	
	professionale nel 1984 – previa frequentazione della scuola professionale di	
	infermieristica dal 01.10.1981 al 28.06.1984 - e successivamente, nel 1986 - il	
	diploma da ostetrica. Precisa, quindi, come il diploma di infermiera	
	professionale, all'epoca del suo conseguimento, fosse propedeutico	
	all'iscrizione per il corso di ostetricia e al conseguimento del diploma di	
	ostetrica, ai sensi e per gli effetti della formulazione dell'art. 2 Legge 23	
	dicembre 1957 n. 1252 in vigore all'epoca.	
	L'Inps si costituisce e, illustrando le caratteristiche del diploma di ostetricia,	
	conclude per il rigetto del ricorso non essendo il titolo di infermiere	
	professionale requisito unico necessario per il conseguimento del titolo di	
	ostetrica.	
	La causa è stata discussa all'udienza del 10 giugno 2025 ed entrambe le parti	
	hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.	
	- pag. 2 di 4 -	

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Va premesso che i fatti di causa (conseguimento dei due diplomi) non sono in discussione e che l'unico motivo di diniego del riscatto attiene alla mancata coincidenza tra diploma conseguito e posto di lavoro occupato: solo su tale aspetto, pertanto, verte la presente pronuncia.

Ciò posto, venendo all'esame del merito, in disparte la natura del diploma di ostetricia, ciò che va considerato, e non è in discussione tra le parti, è che all'epoca del conseguimento del titolo da parte della ricorrente, il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera era uno dei titoli per l'iscrizione alla scuola di ostetricia (art. 2 legge 23 dicembre 1957, n. 1252 vigente *ratione temporis*).

Tale situazione determina, quindi, l'applicabilità della disciplina sul riscatto, anche laddove condiziona il riscatto del corso di studi purché *“il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto”* (art. 8 legge n. 274/1991).

È chiaro, infatti, che la presenza di plurimi alternativi requisiti per l'accesso al diploma di ostetricia non priva uno di questi del collegamento con il lavoro di ostetrica: se per l'accesso al corso di studi di ostetricia era necessario il diploma di infermiere professionale, è chiaro che gli anni di quel percorso di studi diventano inevitabilmente collegati alla futura attività lavorativa di ostetrica.

Negli stessi termini si richiama il precedente di questa stessa Sezione, Sent. n.

103/2022.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di A.M.L. al riscatto

oneroso a fini pensionistici delle annualità relative agli anni scolastici 1981/1982 e 1982/1983 di cui al corso triennale da infermiera professionale;

Condanna l'Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente